

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1993

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato» (1431), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
BRINA (PDS)	4, 8, 15 e <i>passim</i>
BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze	5, 11, 12 e <i>passim</i>
DANIELE GALDI (PDS)	5
FAVILLA (DC)	9, 10
FERRARA Vito (Verdi-La Rete)	12, 13, 14
GUGLIERI (Lega Nord)	6, 7
LEONARDI (DC)	8, 9
RAVASIO (DC), relatore alla Commissione ..	2, 5, 6 e <i>passim</i>
SCHEDA (PSI)	8, 15, 17

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato» (1431), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli ed altri; Mastrantuono; Paladini e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi ed altri; Manfredi; Castagnola ed altri; Bolognesi ed altri
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berselli; Borgoglio; Sbarbati Carletti; Bertoli, Biasutti, Santuz, Agrusti e Coloni; Mastrantuono; Paladin e Turci; Paladini e Turci; Sanna; Bolognesi, Ronchi, Tripodi, Speranza e Mantovani Ramon; Manfredi; Castagnola, Turci, Camoirano Andriollo, Serra Gianna, Forleo e Sartori Maria Antonietta; Bolognesi, Albertini Renato, Bergonzi, Tripodi, Mantovani Ramon e Speranza.

Prego il senatore Ravasio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la gestione economica dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato è uno dei problemi più antichi e mai risolti del nostro paese. In attesa di una disciplina organica in materia, la Commissione finanze della Camera in data 22 luglio 1993 ha approvato in sede legislativa il disegno di legge attualmente al nostro esame, che reca norme per il trasferimento agli enti locali e alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato.

Il testo al nostro esame rappresenta l'unificazione di una serie di proposte di legge, presentate da deputati di vari Gruppi politici, tendenti a dare soluzione alle più svariate situazioni determinatesi in varie zone del paese e aventi per oggetto beni demaniali dello Stato in condizioni di abbandono o comunque di inutilizzo da parte dell'amministrazione dello Stato e suscettibili di proficua utilizzazione dagli enti locali e dalle regioni per finalità istituzionali e di interesse pubblico.

Molto opportunamente la Commissione finanze della Camera ha ritenuto di approntare ed approvare un testo legislativo che affrontasse in via generale il problema e che nel contempo resolvesse celermente alcune questioni non più rinviabili. Pertanto l'articolo 1 autorizza il Ministro delle finanze a trasferire, con propri decreti, agli enti locali e alle regioni che ne facciano richiesta i beni immobili demaniali e

patrimoniali dello Stato non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati.

L'articolo 2 prevede la cessione a trattativa privata nei confronti degli enti pubblici sul cui territorio insistono i beni oggetto della richiesta. Nella richiesta l'ente pubblico deve indicare la destinazione finale del bene, i tempi di realizzazione, le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera o dell'attività programmata. In caso di pluralità di richieste per lo stesso bene il Ministro delle finanze può disporre la cessione parziale del bene o, nell'impossibilità di una cessione frazionata, deve tener conto della priorità dell'interesse pubblico al cui soddisfacimento è rivolta la realizzazione dell'opera.

L'articolo 3 impegna il Ministro delle finanze, in sede di esame delle richieste, al rispetto rigoroso dei vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene da alienare. Autorizzando la cessione a trattativa privata il Ministro delle finanze fissa il termine e le condizioni per la realizzazione dell'opera o per lo svolgimento dell'attività cui il bene è destinato. Detto termine non può comunque essere superiore ai dieci anni.

L'UTE (Ufficio Tecnico Erariale) è incaricato di determinare il valore corrente di mercato dell'immobile. Il prezzo di cessione non può essere comunque inferiore alla metà del valore determinato dall'UTE.

Il comma 2 dell'articolo 3 fissa in sei mesi il termine per la conclusione del procedimento, prorogato di ulteriori quattro mesi in presenza di richieste di chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Allo scopo di scoraggiare operazioni di dubbia o difficile realizzazione l'articolo 4 prevede che all'atto di cessione debba essere allegato il progetto di massima dell'opera, ma soprattutto che l'atto debba contenere la clausola dell'automatica risoluzione del contratto in caso di mancata realizzazione dell'opera, del mancato svolgimento dell'attività nel termine previsto o dell'utilizzazione difforme rispetto alle finalità previste nell'atto di cessione. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che l'atto di cessione sia approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla stipulazione.

L'articolo 5 ribadisce il mantenimento dei vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici, storici e artistici gravanti sul bene al momento della cessione e il trasferimento del bene stesso al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente cessionario.

L'articolato finora esaminato si riferisce alle norme di carattere generale. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si riferiscono invece ad alcune situazioni particolari in sede di prima applicazione del provvedimento legislativo. L'articolo 6 elenca una serie di beni immobili per i quali il Ministro delle finanze procede alla cessione, su richiesta degli enti interessati, secondo le disposizioni in precedenza descritte. Si tratta di beni per i quali, da un'attenta lettura degli atti parlamentari della Camera, ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 1 del disegno di legge: si tratta cioè di beni non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati e suscettibili di utilizzo di interesse pubblico di competenza dell'ente destinatario. La Commissione potrà chiedermi se questo elenco esaurisce le situazioni particolari esistenti

nelle varie parti del paese. Non ho avuto il tempo di fare una ricerca in proposito, ma credo di poter dire che sicuramente esistono altre situazioni simili, meritevoli di attenzione già in sede di prima applicazione della legge. Alcuni colleghi mi hanno già fatto segnalazioni in proposito.

Allo scopo però di non appesantire il provvedimento e di non creare le condizioni per un rinvio *sine die* dell'approvazione del provvedimento stesso, mi pare saggio contenere al minimo le modifiche al testo pervenuto dalla Camera. A tal fine faccio appello al buon senso ed alla responsabilità dei colleghi, sottolineando che ora è più importante approvare le norme di carattere generale in quanto le stesse consentiranno a tutti gli enti locali di risolvere in tempi rapidi le situazioni di loro interesse specifico.

L'articolo 7 indica gli enti destinatari dei beni immobili di cui all'articolo 6, mentre l'articolo 8 indica le condizioni a cui devono sottostare le cessioni o le destinazioni d'uso dei beni stessi.

L'articolo 9 modifica le norme contenute nel comma 1 dell'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, concernente il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di alcuni beni già appartenenti al demanio idrico e si propone di rimuovere una interpretazione restrittiva per la quale sono trasferibili solo i beni risultanti da opere realizzate dalla regione o dagli enti regionali e non anche i beni derivanti da interventi sia regionali che statali o anche solo statali, come era nell'intenzione iniziale dei proponenti e come è nel legittimo interesse delle amministrazioni comunali.

Del tutto condivisibile è il contenuto dell'articolo 10, che prevede che i proventi delle cessioni autorizzate in base al presente provvedimento siano utilizzati per l'acquisto di titoli di Stato, da annullare poi tramite la Direzione generale del Tesoro.

Concludendo, credo di poter affermare che siamo di fronte ad un buon provvedimento che si propone di far introitare risorse alle casse dello Stato, riducendo il debito pubblico, e nel contempo di utilizzare in modo più proficuo dal punto di vista dell'interesse pubblico una parte del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato, quasi sempre inutilizzato e destinato a un progressivo deterioramento.

Vorrei infine fare un'ultima considerazione: stiamo entrando nella fase dell'esame del disegno di legge finanziaria e quindi rischiamo di rinviare a lunga scadenza una legge che è attesa da più parti. Vorrei pregare pertanto tutti i colleghi di favorire una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Prima di passare al dibattito, mi permetto di dire che forse dei correttivi sono necessari anche perchè non si può pensare che la Camera dei deputati sia dotata di perfezione divina e che quindi sia in grado di redigere un elenco perfetto, intangibile. Si potrebbero fare delle proposte integrative, così come si potrebbero cassare delle previsioni specifiche.

BRINA. I primi cinque articoli sono di indirizzo generale, poi vengono elencate una serie di operazioni. Perchè? le norme generali non potranno essere applicate anche agli immobili non elencati?

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel caso di altre strutture si deve fare richiesta al Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. L'articolo 3 comporta che il Ministero delle finanze dia l'assenso sulla base di un suo atto discrezionale. Quindi non c'è alcuna garanzia, anzi è da presupporre che sulla base delle pressioni delle varie amministrazioni, prima tra tutte della Difesa che non vorrà perdere beni, si darà parere negativo. In realtà, paradossalmente la norma fondamentale del provvedimento è proprio l'articolo 6.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Anche l'elenco individuato all'articolo 6 non è automaticamente applicabile, in quanto il Ministero deve valutare se quei beni non sono suscettibili di utilizzazione da parte dell'ente statale. Si potrebbe stabilire ad esempio che il complesso denominato «Rocca della Cittadella» ad Ancona interessa ancora allo Stato e quindi, anche se compreso nell'elenco, non può essere trasferito.

PRESIDENTE. Se la Commissione non vuole apportare modifiche, si potrebbe procedere all'approvazione di ordini del giorno che evidenzino situazioni analoghe. Poichè il collega Ravasio ci ha fatto notare che neppure l'articolo 6 è così tassativo, forse un ordine del giorno della Commissione accolto dal Governo potrebbe attivare una procedura analoga per altri beni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DANIELE GALDI. Intervengo brevemente per sottolineare la necessità di procedere alla cessione, prevista alla lettera l) dell'articolo 6, degli immobili compresi nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata «Colombo '92». A differenza dei beni previsti nelle altre lettere dell'articolo 6, si tratta di immobili nuovi: essi fanno parte di una zona espositiva ricavata dal porto vecchio, comprendente i magazzini del cotone e l'accesso al mare. Se la cittadinanza non recupera quella zona, non ha accesso al mare. Gli immobili in questione si trovano in una zona in cui sono stati attivati dei servizi (c'erano tendoni per spettacoli, e così via); dalla data di cessazione dell'esposizione «Colombo '92» la zona è inutilizzata in attesa di decidere chi dovrà gestirla. Noi pensiamo che debba essere il comune l'ente destinatario di questo patrimonio.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. L'ente di gestione esiste; nel disegno di legge in discussione si propone di trasferire la proprietà, che è cosa ben diversa.

DANIELE GALDI. L'ente di gestione ha cessato la propria attività: la sua competenza aveva ragion d'essere durante l'esposizione; ora non più.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Il problema vero è che all'articolo 8 viene fissato in lire 400 milioni il prezzo di cessione degli immobili di Genova. Mi è stato spiegato che non si tratta altro che del valore della concessione fissata in 20 milioni l'anno tra il Ministero

delle finanze e l'ente di gestione, concessione che era stata ipotizzata per una durata di venti anni. Moltiplicando 20 milioni per 20 anni si è arrivati alla cifra di 400 milioni.

PRESIDENTE. Non darò mai il mio voto ad una norma del genere: si tratta di una cifra poco più che simbolica. Credo che il mio alloggio valga di più. È una cifra incredibilmente bassa.

RAVASIO, relatore alla Commissione. Si dice anche che la gestione di questi immobili è particolarmente gravosa, per cui non si può caricare il comune di oneri per l'acquisto. Con un prezzo più alto nessuno sarebbe in condizione di gestirli.

GUGLIERI. Signor Presidente, non ho nulla da dire sulla *ratio* del provvedimento. Senza dubbio esso va nella direzione di un utilizzo a favore degli enti locali di beni ormai dismessi o comunque non usati da molti anni. Ho molto da dire invece sull'articolo 6, più che altro per rivolgere accuse specifiche al Ministero delle finanze, in particolare per quanto riguarda gli immobili citati alle lettere *h*) ed *i*). Mi riferisco ad un fatto che conosco direttamente, con riferimento all'articolo 6, lettera *i*), che richiama l'immobile denominato «ex caserma Siffredi», sito nel comune censuario di Imperia-Oneglia. Come giustamente ha rilevato il relatore, si fa riferimento ad un riutilizzo di questo bene. Debbo però ricordare che ad Imperia vi è una situazione particolare che è stata più volte denunciata; soprattutto due diversi intendenti di finanza hanno avanzato specifiche richieste al Ministero delle finanze, richieste che non hanno mai ricevuto risposta.

Personalmente all'inizio di questa legislatura ho presentato un'interrogazione concernente un altro immobile inutilizzato, la ex caserma Crespi. Questa mia interrogazione è stata consegnata a tutti i Sottosegretari ma non ha ancora ricevuto risposta; onorevole Bruno, la consegnerò anche a lei sperando di ricevere alcuni chiarimenti. Gli intendenti di finanza hanno sottolineato che ad Imperia gli uffici delle imposte, le commissioni tributarie, gli uffici IVA sono decentrati e purtroppo sono tutti ugualmente sottoposti a procedure di sfratto. Il 4 ottobre vi sarà l'esecuzione dello sfratto della stessa intendenza di finanza a meno che non intervenga il prefetto. Successivamente l'intendenza potrà forse svolgere le sue funzioni direttamente sulla piazza. In particolare, l'ufficio IVA è stato già sottoposto per tre volte alle procedure di sfratto; ogni volta che si procede poi alla transazione a questo ufficio vengono sottratte alcune stanze. Chiaramente la situazione è ingovernabile.

Emerge quindi la necessità di riunire in un unico edificio tutti gli uffici finanziari. Tale edificio esiste ad Imperia ed è la grandissima ex caserma Crespi, che tra l'altro si trova al centro della città, vicino agli uffici del comune. Utilizzando tale edificio non solo si risolverebbero tutti questi problemi, ma si cesserebbe anche di pagare tanti inutili affitti. Ci troviamo nella stessa situazione del padre di famiglia che, essendo proprietario di una casa, la vende e decide poi di affittarne un'altra. Proprio in questo modo agisce il Ministero delle finanze, che evita accuratamente di rispondere alla mia interrogazione.

Anche gli uffici del tribunale potrebbero essere sistemati nell'ex caserma Crespi. Il tribunale (guarda caso!) oggi trova collocazione nell'ex caserma Siffredi, cioè in quell'immobile richiamato dalla lettera i) dell'articolo 6, mentre in questo articolo non si parla affatto dell'ex caserma Crespi.

La mia è un'accusa precisa. Ricordo che entrambe le caserme sono dismesse: l'ex caserma Crespi da circa venti anni è ormai totalmente abbandonata; l'ex caserma Siffredi ha dimensioni inferiori, potrà forse ospitare gli uffici del tribunale ma non potrà ospitare anche quelli finanziari.

Ricordo ancora una volta che gli intendenti di finanza continuano a sollecitare una soluzione in questo senso, ma il Ministero non fornisce alcuna risposta. Intendo rivolgere un'accusa precisa al Ministero delle finanze: quella caserma è abbandonata da venti anni, gli uffici pagano l'affitto per condomini che non offrono possibilità di parcheggio ed ora sono addirittura sottoposti alle procedure di sfratto. Onorevole Sottosegretario, le consegno l'ultima relazione dell'intendenza di finanza, congiuntamente all'interrogazione che non ha mai ricevuto risposta.

Rilevo inoltre che, come giustamente ha detto il senatore Ravasio, il provvedimento al nostro esame ha un contenuto positivo in astratto, ma bisogna verificare le sue applicazioni concrete. In particolare, per quanto riguarda la città di Imperia, ho voluto denunciare la repentina collocazione del tribunale all'interno dell'ex caserma Siffredi.

Voglio poi ricordare che è stata inoltrata una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma in relazione alla Salina di Comacchio da parte di alcuni deputati del Gruppo dei Verdi.

RAVASIO, relatore alla Commissione. Il Gruppo dei Verdi, tra cui l'onorevole Pratesi, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma tendente a sollecitare il mantenimento della Salina di Comacchio nell'ambito del demanio dello Stato. Attualmente questo bene non viene più utilizzato per estrarre il sale e potrebbe quindi subire destinazioni diverse. C'è però un fatto ancora più grave: sembra che la proprietà originale della Salina fosse del comune di Comacchio, come dimostrano atti risalenti al 1720. Fu lo Stato francese a rivendicarne la proprietà. In base a questa ricostruzione storica la proprietà della Salina è perciò del comune, poichè l'appropriazione dello Stato può essere definita un vero e proprio colpo di mano. Da questo sono nate numerosissime contestazioni.

GUGLIERI. Concludo ricordando che ad Imperia *vox populi* afferma che l'ex caserma Crespi sarà oggetto di una futura lottizzazione. Voglio che questa accusa risulti dagli atti parlamentari per lasciarla a futura memoria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'elenco contenuto nell'articolo 6 del provvedimento fa riferimento a proposte di legge già esistenti. Non so se nel corso dell'attuale legislatura siano stati presentati disegni di legge concernenti beni immobili dello Stato non richiamati in questo elenco. Posso assicurarvi che nel corso della X legislatura esistevano

proposte in tal senso. Il caso specifico ricordato dal senatore Guglieri è richiamato nel testo di un'interrogazione da lui presentata, non nel testo di una proposta di legge. Altri riferimenti possono essere contenuti in atti parlamentari diversi, ma l'elenco di cui all'articolo 6 si limita a richiamare, come ho già detto, i beni immobili dello Stato cui si fa riferimento in proposte legislative presentate nel corso dell'attuale legislatura.

LEONARDI. Il testo al nostro esame parla di cessioni a titolo oneroso poichè intende stabilire un prezzo minimo per le medesime. Mi chiedo perciò se sia corretto predisporre un elenco dettagliato come quello contenuto nell'articolo 6 senza prima ascoltare l'opinione degli enti teoricamente interessati all'acquisizione. In alcuni casi, infatti, gli enti locali potrebbero non essere interessati ad acquisire determinati immobili.

BRINA. Gli enti locali hanno sollecitato la presentazione delle proposte di legge.

SCHEDA. La questione non è trascurabile poichè a volte le amministrazioni locali sono inerti.

LEONARDI. Come è possibile sollecitare le amministrazioni locali qualora queste non siano interessate ad acquisire determinati immobili?

PRESIDENTE. Il discorso è che in alcuni casi saranno stati stimolati.

SCHEDA. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto detto nella sua relazione dal collega Ravasio e soprattutto con le sue conclusioni. Se dobbiamo rimanere entro canoni di correttezza, non posso che concordare con le sue valutazioni e soprattutto con la sua raccomandazione circa i principi all'interno dei quali dare il nostro consenso. Infatti circa i principi di carattere generale contenuti nei primi cinque articoli, *nulla quaestio*.

È chiaro però - e lo hanno bene dimostrato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto - che il vero nodo della questione, quello che impedisce un sereno giudizio della Commissione finanze del Senato sul provvedimento, è l'articolo 6. Penso che l'unico modo per uscire dignitosamente da questa situazione sarebbe quello di sopprimere gli articoli 6, 7 ed 8. Soltanto così potremmo approvare una serie di principi sui quali riconoscerci, senza tentare di far prevalere ragioni specifiche.

Per dimostrare quanto sto dicendo, cito anch'io un caso specifico. La città di Vercelli misura il rilancio del suo ruolo sulla apertura di una università. Il comune ha indirizzato le proprie attenzioni su una caserma, la «Garrone», per adibirla a sede universitaria. Tale caserma è dismessa da un anno, dentro non c'è più nessuno e quindi sarebbe la soluzione ideale. Ma proprio alla luce di quanto diceva il senatore Leonardi mi chiedo a quale titolo noi possiamo identificare dei beni

demaniali da far acquistare agli enti locali, quando questi potrebbero non essere d'accordo o non avere i fondi necessari per procedere all'acquisto. Nel caso che ho citato so con certezza che l'amministrazione comunale sarebbe interessata a quel bene per utilizzarlo come sede universitaria per la facoltà di lettere e filosofia e per quella di ingegneria di Torino che ha aperto una sede a Vercelli, così come ad Alessandria e a Novara, ma sono convinto che esigenze più generali di correttezza impongano di non entrare nei casi specifici.

LEONARDI. La Camera avrebbe fatto meglio ad approvare la normativa approvata dal Senato nella precedente legislatura, che era di principio e poteva adattarsi a qualunque esigenza in qualsiasi momento. L'idea di sopprimere la seconda parte del provvedimento al nostro esame, lasciando che ogni amministrazione locale rappresenti le proprie esigenze, sarebbe a mio avviso da accogliere.

Anch'io nella scorsa legislatura feci il tentativo estemporaneo di prevedere l'acquisizione alla mia città di un bene per le stesse finalità di cui parlava il collega Scheda. Si trattava di una caserma, in parte già utilizzata in comodato dal comune come parcheggio pubblico ed in parte distrutta. Quel parcheggio oggi è il polmone che salva la città di Novara e si chiedeva di utilizzare l'altra parte, per la quale l'amministrazione militare sta continuamente spendendo denaro per una manutenzione di carattere straordinario e per la tutela dell'incolumità pubblica. Se noi avessimo obbligato una Amministrazione come quella della difesa a censire una volta per tutte i propri beni, così come prevedevamo nel disegno di legge approvato dal Senato nella scorsa legislatura, probabilmente già avremmo risolto dei problemi, perchè ho l'impressione che ancora oggi non si abbia la consapevolezza di tutti i beni che essa possiede nelle varie città e che in molti casi hanno frenato lo sviluppo urbanistico. Infatti le caserme sono di solito localizzate in punti nevralgici, divenuti strategici per lo sviluppo delle varie città.

Anche per Novara si tratta di risolvere il problema della sede universitaria. E bisogna risolverlo abbandonando le utopie del passato, in virtù delle quali sembrava che questi passaggi dovessero avvenire a titolo non oneroso, sulla base di una vecchia normativa.

Occorre fare chiarezza innanzi tutto sui principi contenuti nel provvedimento; se poi si vuole mantenere l'elenco, chiedo che si possano inserire anche altre iniziative ed esigenze da salvaguardare.

FAVILLA. Il provvedimento in esame nella sua prima parte è ispirato a criteri di razionalità. Nella seconda parte, invece, c'è la solita mescolanza tra la parte legislativa e l'amministrazione attiva; una mescolanza che non giova mai al buon risultato finale. Secondo me dovremmo limitarci all'approvazione dei primi cinque articoli e dell'articolo 10, che hanno una propria logica e indicano dei principi in base ai quali con atti amministrativi si possono compiere i successivi passaggi via via che essi si rendano opportuni, secondo valutazioni che devono trovare collimanza tra gli interessi e le vedute dell'amministrazione centrale e quelli degli enti locali.

Vorrei poi che venisse affermato un altro principio.

È giusto che un ente acquisti dei beni da destinare a funzioni che rientrano nei propri fini, ma a me sembra che alcuni dei fini indicati nella normativa non riguardino gli enti che potranno acquisire i beni dallo Stato: si tratta spesso di funzioni che paiono proprie di un consorzio o di un organismo di tipo privatistico, se non dell'amministrazione centrale stessa. Prendo spunto da quanto diceva il collega Scheda riguardo agli edifici che dovrebbero essere venduti ai comuni perchè vi facciano delle sedi universitarie. È un non senso, poichè l'università deve essere costruita dallo Stato secondo la legislazione vigente. Le sedi universitarie fanno parte dell'edilizia universitaria ed invece nel nostro paese un'università - in questo caso quella di Torino - chiede alle singole amministrazioni comunali di metterle a disposizione locali per localizzarvi delle facoltà. Questo è irrazionale, mentre è razionale la proposta di attribuire altri beni immobili ai comuni per le sedi degli uffici giudiziari. Ricordo infatti che, in base alla legislazione vigente, pur essendo il relativo onere a carico del Ministero di grazia e giustizia, i beni devono essere intestati ai comuni che devono garantirne la manutenzione attraverso i fondi ordinari.

Intendo rilevare inoltre l'inopportunità di fissare per legge il vincolo di destinazione degli immobili. Un vincolo stabilito per legge diventa praticamente inamovibile; sarebbe più opportuno stabilire il vincolo di destinazione attraverso un atto amministrativo in modo che, di fronte al mutare delle condizioni, sia possibile variare il vincolo stesso. Gli interessi dell'amministrazione centrale e di quelle locali possono variare nel tempo e quindi non possono essere sottoposte ad un rigido vincolo di destinazione stabilito per legge.

PRESIDENTE. Dobbiamo comunque stabilire un limite temporale poichè altrimenti rischiamo che tali beni non vengano opportunamente alienati.

FAVILLA. Dobbiamo però ricordare che le situazioni mutano continuamente. Credo che sia sufficiente per tutti l'esempio delle scuole: alcuni edifici scolastici sono stati realizzati nel momento in cui si prevedeva un cospicuo aumento della popolazione; oggi, con il calo delle nascite, questi edifici sono troppo grandi. Se la legge avesse imposto un vincolo per tali edifici, questi non si sarebbero potuti utilizzare diversamente.

D'altra parte mi rendo conto che alcune delle destinazioni elencate nell'articolo 8 del provvedimento al nostro esame sono quanto meno sfuggenti. Ad esempio, alla lettera *a*) dell'articolo 8 si richiama l'istituto professionale ITIS e le sue pertinenze: sorge il dubbio fondato che si tratti, nonostante il riferimento contenuto nella lettera *a*), di un istituto tecnico industriale che, come tale, rientra nelle competenze della provincia. Si tratta comunque di una destinazione specifica.

La lettera *f*) dello stesso articolo 8 fa invece riferimento ad un utilizzo funzionale alle esigenze di recupero ambientale e di valorizzazione urbanistica delle zone circostanti. In questo caso la destinazione è troppo vaga.

La lettera *g*) dell'articolo 8 è estremamente generica: si fa riferimento all'esercizio di servizi pubblici e alla realizzazione delle

opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché alla realizzazione diretta di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico.

Voglio precisare che queste mie contestazioni non tendono a far inserire nell'elenco di cui all'articolo 8 destinazioni alternative ma altrettanto specifiche. Mi limito a rilevare l'estrema vaghezza delle norme e ad auspicare una maggiore razionalità affinché il quadro di riferimento contenuto nel disegno di legge sia valido per lungo tempo. Mi rendo conto che il testo al nostro esame è stato già approvato dalla Camera dei deputati e che quindi sarebbe opportuno non emendarlo per farlo entrare immediatamente in vigore. Ho voluto però richiamare le ragioni che mi spingono ad essere contrario al contenuto del testo al nostro esame.

PRESIDENTE. Gli immobili per cui la destinazione rimane generica sono i seguenti: la Salina di Comacchio, Palazzo Borsari, l'ex caserma MVSN, tutti elencati nell'articolo 6 del provvedimento al nostro esame. D'altra parte dobbiamo renderci conto che il provvedimento non poteva recepire tutte le esigenze.

BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il provvedimento al nostro esame recepisce nelle sue linee fondamentali le istanze emerse da più parti e richiamate dal Governo nel suo programma politico. Il Governo infatti vuole recuperare tutto il patrimonio pubblico attualmente inutilizzato e vuole tentare di adoperarlo nel migliore dei modi. Abbiamo però ritenuto opportuno presentare alcuni emendamenti proprio perchè non siamo totalmente convinti di alcune situazioni in esso richiamate.

RAVASIO, relatore alla Commissione. Onorevole Sottosegretario, il Ministro in persona aveva espresso alla Camera dei deputati il suo consenso su tale provvedimento.

BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. Anzitutto il Governo ha ritenuto opportuno presentare un emendamento di carattere tecnico concernente in modo specifico gli enti territoriali. Si intende precisare che si fa riferimento esclusivamente al demanio pubblico, non ai beni patrimoniali disponibili. Un altro emendamento riguarda il problema della valutazione del costo. Secondo il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati sembra che si debba andare quasi ad una indennità di esproprio, mentre il Governo vuole ricondurre l'operazione ad una vendita effettiva, fatta dall'UTE sulla base di un prezzo di mercato.

PRESIDENTE. Con il che non se ne fa nulla, poichè sorge un problema di grandissima rilevanza. Infatti, è evidente che se si conoscesse la destinazione che l'ente locale darà al bene e la variante di piano si potrebbe utilizzare l'ipotetica e bizzarra valutazione dell'UTE; ma se non si conosce la destinazione questa valutazione sarà casuale. È un caso tipo quello di Villa Blanc: se un bene va sul mercato ha un prezzo, ma se non ci va non si può dire a quanto può essere acquistato.

Come si può fare una valutazione se non si conosce che tipo di destinazione alternativa il bene potrebbe avere? Nella normativa in esame, a parte i casi delle varie caserme, gli immobili di Genova utilizzati per l'esposizione potranno avere prezzi diversi a seconda della loro destinazione. E l'UTE non può stabilire questo prezzo perchè sulla cartina non c'è la destinazione: quando il bene è demaniale c'è scritto appunto «demaniale» e non possiamo sapere se verrà utilizzato come complesso residenziale o commerciale.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Cercheremo di risolvere questi problemi.

Connesso a questo emendamento ce n'è un altro che prevede la possibilità di cessione di immobili da adibire ad uffici.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. In molti casi si tratta di beni dismessi da vent'anni ed inutilizzati, che cadono a pezzi, ed ora vi accorgete che possono essere utilizzati per un diverso scopo!

PRESIDENTE. Non è così semplice, perchè se sull'immobile grava un vincolo demaniale, dal punto di vista giuridico ha una destinazione vincolata e quindi è necessaria una complicatissima procedura per modificarne la destinazione stessa. Non si può prendere una caserma ed adibirla ad università: ci vuole una legge per modificarne la destinazione.

Conosciute le proposte del Governo, vorrei chiedere al Sottosegretario se il Governo stesso si oppone ad un allargamento dei casi previsti dall'articolo 6.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se il Parlamento decidesse di procedere in tal senso, il Governo non si opporrebbe.

FERRARA Vito. Signor Presidente, chiederò la modifica dell'articolo 6, segnatamente in relazione alla lettera a), che ne rappresenta la pietra dello scandalo, in quanto la vicenda della Salina di Comacchio è addirittura oggetto di una denuncia presentata al procuratore della Repubblica di Roma da due deputati del Gruppo dei Verdi.

Sono d'accordo con il senatore Favilla circa l'opportunità di sopprimere gli articoli 6, 7, 8 e 9, lasciando inalterati i primi cinque articoli che contengono norme generali sulle dismissioni e sulla cessione del patrimonio dello Stato.

Per quanto riguarda il problema della Salina, la denuncia cui ho accennato si riferisce al mancato adempimento da parte dell'autorità amministrativa della pubblicazione di un decreto preannunciato dal sottosegretario Mario Angelini nel maggio 1992. Questo decreto venne firmato dal ministro *pro tempore* Rutelli ma non è mai stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Se fosse stato pubblicato, avrebbe impedito che il bene in questione venisse inserito nel provvedimento al nostro esame.

La denuncia recita: «In data 3 maggio 1993 l'allora ministro dell'ambiente, onorevole Francesco Rutelli, firmò quattro provvedimenti relativi all'imposizione di vincoli ambientali e di norme di

salvaguardia su altrettante aree di rilevante pregio naturalistico. Una delle aree individuate da tali provvedimenti era, di nuovo, proprio quella delle «Saline di Comacchio» già oggetto del citato provvedimento di tutela, a firma dell'onorevole Angelini, mai pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e successivamente scomparso».

Come tutti sanno, il giorno successivo alla firma di tali decreti, il ministro Rutelli si dimise dalla sua carica, non senza aver sollecitato i funzionari dell'amministrazione di cui era stato responsabile per pochi giorni a fare tutto quanto fosse stato di loro competenza per far pubblicare in tempi brevissimi il decreto sulle Saline di Comacchio, insieme agli altri emessi in quei pochi giorni.

Vi sono già, quindi, una denuncia penale depositata presso la Procura della Repubblica di Roma e un atto perfetto dello Stato, un decreto firmato cui è stato impedito di produrre i suoi effetti giuridici.

PRESIDENTE. Da quel che leggo, non c'è vincolo demaniale. Il provvedimento, all'articolo 5, comma 1, stabilisce che i beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti agli enti locali e alle regioni restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storico-artistici.

In questo caso non vi è il vincolo di cui all'articolo 5, primo comma.

FERRARA Vito. Lo scopo principale del decreto era quello di trasformare le Saline in un parco nazionale.

BRUNO, sottosegretario di Stato per le finanze. L'istituzione di un parco non può essere decisa dal Ministro con un decreto.

FERRARA Vito. Non voglio sottovalutare l'importanza delle procedure, ma il decreto costituiva indubbiamente il primo passo decisivo in questa direzione.

PRESIDENTE. Come ha già detto il Sottosegretario, non si può istituire un parco nazionale con un decreto ministeriale.

Il quesito che prego il Ministero delle finanze di raccogliere è il seguente: esistono, a parte il decreto del ministro Rutelli, vincoli urbanistici, storico-artistici, paesaggistici, ambientali e monumentali per questa area? Se non esistono, poichè qui non si stabilisce, a differenza che per altri beni, la destinazione, ne conseguirebbe che è possibile farne ciò che si vuole.

FERRARA Vito. Comunque la destinazione di un bene si può cambiare, pur rispettando i vincoli stabiliti.

PRESIDENTE. Il decreto Rutelli non è mai stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* per precise ragioni giuridiche, a mio avviso, perchè ogni decreto deve essere predisposto di concerto fra i Ministeri competenti, tra cui quello delle finanze. Come sappiamo, il ministro Rutelli si dimise il giorno successivo alla firma dei decreti, e quindi non può essere intervenuto il concerto fra i Ministeri. Fra l'altro per queste

materie c'è una riserva di legge; in ogni caso può darsi che non vi sia alcun vincolo di destinazione di quest'area, nè a parco nè in altro senso. Ci troveremmo allora in una situazione estremamente pericolosa; raccogliendo l'istanza del senatore Ferrara Vito, a prescindere dalla denuncia penale di cui si occupano i magistrati, facciamo presente al Governo che esiste questo problema, cioè che forse in questo caso non vi è un vincolo adeguato, mentre in quasi tutti gli altri casi si è già stabilita una destinazione dei beni.

FERRARA Vito. A maggior ragione dobbiamo adottare una doverosa prudenza. Mi riservo, in ogni caso, in sede di illustrazione degli emendamenti, di essere più preciso al riguardo.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al Sottosegretario di far conoscere alla Commissione l'esistenza di eventuali vincoli sui beni immobili elencati all'articolo 6.

BRUNO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè il Presidente ha chiesto di avere un'informazione relativa agli eventuali vincoli esistenti per i beni immobili elencati nell'articolo 6, mi ripropongo di fare una serie di indagini in modo da far pervenire alla Commissione tale nota informativa.

PRESIDENTE. Faccio notare che le questioni che stiamo affrontando possono dar luogo a problemi di copertura e quindi non possono essere risolte nell'imminenza dell'esame dei documenti di bilancio.

BRINA. La 5^a Commissione potrebbe comunque approvare alcune proposte di modifica.

PRESIDENTE. Se vogliamo che la 5^a Commissione esprima un parere favorevole nel merito non possiamo incidere sulla copertura finanziaria. Se il disegno di legge finanziaria fosse già stato approvato, forse la 5^a Commissione avrebbe potuto accogliere anche proposte tendenti ad incidere sulla copertura.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, forse sarebbe opportuno costituire un'apposita Sottocommissione che esamini i problemi tecnici relativi agli articoli del provvedimento. Tale Sottocommissione potrebbe procedere nell'esame del provvedimento senza sottostare ai vincoli derivanti ai due rami del Parlamento dalla sessione di bilancio. È comunque indispensabile fissare i criteri in base ai quali gli immobili in questione saranno stimati.

PRESIDENTE. A mio parere soltanto l'UTE può fornirci indicazioni in merito; probabilmente si stabilirà il criterio di far riferimento al 50 per cento dell'uso commerciale dell'immobile.

LEONARDI. Nel disegno di legge era stato già introdotto un criterio preferenziale per destinazioni di uso pubblico; nella determinazione del prezzo l'UTE deve tener conto di tale destinazione.

PRESIDENTE. Per fornire certezza normativa si dovrebbe esplicitare nel testo che la valutazione compete all'UTE.

BRINA. Voglio ricordare alla Commissione che esistono specifici precedenti in materia. Nella passata legislatura abbiamo esaminato un disegno di legge sulle aree del Piemonte.

LEONARDI. Quel provvedimento in realtà non vide mai la luce, ma la Camera dei deputati approvò una norma che prevedeva che per l'ospedale San Martino di Alessandria il prezzo fosse stabilito dall'UTE.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario, dopo aver ascoltato il parere tecnico dell'UTE, potrà dirci quale formula adottare, tenendo nella dovuta considerazione anche gli eventuali precedenti. Non possiamo dimenticare che una valutazione inesatta del valore dell'immobile (inesatta per difetto o per eccesso) troppo spesso è attribuibile al fatto che si adotta come parametro di riferimento l'uso commerciale e non l'uso pubblico del bene.

BRINA. Nel caso specifico si resta sempre nell'ambito degli enti pubblici. Sarebbe interessante sapere esattamente cosa è successo nel momento in cui alcuni beni sono stati dismessi senza alcun onere. Voglio brevemente sottolineare che il comune o la provincia che intendono rilevare un determinato bene dovranno profondere energie per ristrutturarlo. Non capisco perchè, qualora tale bene sia destinato ad università, il comune debba pagare gli oneri relativi alla dismissione. Non voglio richiamare la discussione tra oneri spettanti ai comuni e oneri spettanti ai Ministeri, ma non comprendo perchè dobbiamo rischiare un ulteriore indebitamento dei comuni.

PRESIDENTE. Proprio per questi motivi è necessario stabilire vincoli precisi. Infatti se il comune dovrà tenere conto dei vincoli di facciata, di cubatura e delle varie fattispecie per ristrutturare l'immobile dovrà essere incentivato all'acquisto poichè il costo risulterà elevato per l'amministrazione locale. Queste mie affermazioni si fondano anche sull'esperienza personale poichè ho assistito alla ristrutturazione dell'università di Torino: all'epoca tale edificio fu valutato dieci milioni al metro quadro e nessun altro edificio torinese aveva un costo simile. Inoltre il bene era soggetto a numerosi vincoli.

SCHEDA. Potremmo prevedere che la proprietà del bene rimane allo Stato mentre il diritto di superficie viene acquisito dagli enti locali che procedono alla ristrutturazione. In caso contrario i comuni saranno costretti a pagare sia la dismissione che la ristrutturazione.

BRINA. Il dibattito che si sta svolgendo nella nostra Commissione dimostra che sussistono ancora difficoltà nel trattare una materia

intrinsecamente complessa. Avevamo immaginato un primo modo di procedere invitando il Ministero delle finanze a predisporre gli elenchi degli immobili da alienare. In questo modo si sarebbe potuto procedere ad una prima individuazione dei beni da parte degli enti locali, si sarebbe rispettato il diritto di precedenza nella scelta di quei beni dichiarati di utilità pubblica; nello stesso tempo se una parte di quei beni non fosse stata richiesta dagli enti locali si sarebbe potuto procedere alla relativa alienazione ai privati.

Si pone sempre un problema di vincoli ed è più difficile la gestione del patrimonio statale, la cui destinazione è ereditata storicamente, rispetto alla gestione del piano regolatore da parte delle autorità locali, che si propongono di dare un'impronta programmatoria proiettata verso il futuro.

Stabilito che è quindi difficile amalgamare i due momenti e trovare un insieme di criteri che ci porti a risolvere la situazione, si giustifica in qualche modo la formulazione adottata da questo disegno di legge, che per la prima parte fa riferimento a criteri di carattere generale, i quali tuttavia non possono vivere in futuro da soli. Se noi scorporassimo gli articoli 6, 7, 8 e 9, cioè le norme specifiche, ancora non saremmo in grado di dare attuazione alla normativa di carattere generale, nonostante l'orientamento del Governo di consentire delle trattative tra le parti svincolate da un pronunciamento legislativo. Inoltre, bisogna tener conto del fatto che tendenzialmente, come dimostra il dibattito degli anni scorsi, la burocrazia ministeriale è orientata a non autorizzare l'alienazione di beni. Pertanto siamo in qualche modo costretti ad approvare norme di carattere specifico accanto a quelle di ordine generale.

Per quanto riguarda poi il problema dei valori, si può far riferimento alla formulazione adottata nella precedente legislatura, anche con il concorso del senatore Andreatta allora Presidente della 5^a Commissione, per provvedimenti simili. Non possiamo prescindere dall'elencazione dei casi particolari; semmai si tratta di verificare l'elenco predisposto. C'è ad esempio il caso della Salina di Comacchio, sulla quale è stata presentata la denuncia ricordata dal senatore Ferrara. A tale proposito e per conoscenza diretta posso dire che a me sembrerebbe paradossale accettare *in toto* la motivazione dei parlamentari Verdi, specie considerando che il comune di Comacchio è sostenitore della proposta al nostro esame. È vero che si ipotizza una complicità della «Condotte Spa», ma tutto sembra finalizzato ad un uso che non dovrebbe alterare la destinazione paesaggistica. Io sono nato poco distante da quelle zone e le conosco piuttosto bene: si tratta di vedere se l'esposto trova conferma negli orientamenti del comune di Comacchio.

RAVASIO, relatore alla Commissione. Se viene pubblicato il decreto del ministro Rutelli, che è un prerequisito per la costituzione del parco, è chiaro che determinate altre iniziative non potranno essere intraprese. La denuncia ipotizza che il decreto non sia stato pubblicato di proposito, poichè era in corso l'operazione di trasferimento del bene al comune, il quale ha in atto una trattativa con la «Condotte Spa» per un recupero anche dal punto di vista occupazionale della zona.

BRINA. Avevo intenzione di presentare un emendamento per sopprimere la lettera a) dell'articolo 6, però penso sia necessario verificare la volontà del comune di Comacchio. Considerando il contesto, mi sembra assurdo che si sia verificato quanto ipotizzato dalla denuncia.

SCHEDA. Ma dobbiamo entrare nel merito della destinazione di ogni singolo bene?

BRINA. Di fatto, le norme di carattere generale non sono sufficienti: ci vuole un elenco proprio perchè ci sono resistenze da parte della burocrazia ad accettare la cessione di beni immobiliari. Credo peraltro che questo elenco possa essere modificato tenendo conto delle osservazioni della nostra Commissione, anche per salvaguardare il principio della doppia lettura dei provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Prego il Sottosegretario di farci conoscere al più presto l'esistenza di eventuali vincoli sugli immobili indicati all'articolo 6.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

RAVASIO, *relatore alla Commissione*. Propongo di costituire una Sottocommissione per l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Invito i rappresentanti dei Gruppi a designare quanto prima i propri membri nell'ambito di tale Sottocommissione.

Rinvio pertanto il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1431 ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOSSA MARISA NUDDA

